



Il Ministro dell'istruzione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*e, in particolare, gli articoli 17 e 18;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, riguardante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, concernente *“Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta”*;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, avente a oggetto *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, che adotta il *“Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, avente a oggetto *“Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta”*;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n.13, concernente *“Regolamento di esecuzione relativo agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”*;

VISTO il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, che adotta il *“Regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”*;



VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Bolzano e di Trento 28 giugno 2019, prot. n. 596, per la definizione dei *“Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto”*;

VISTE le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, e 16 gennaio 2012, n. 4, concernenti le Linee guida per gli istituti tecnici;

VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 gennaio 2012, n. 5, riguardante le Linee guida per gli istituti professionali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n.10, che adotta il *“Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”*;

CONSIDERATO che l'articolo 17, comma 7, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 prevede che, relativamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova scritta, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

ASSUNTA la necessità di individuare le discipline oggetto della seconda prova scritta, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

DECRETA

Articolo 1

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

-individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta;

-scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame

1. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2019/2020, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate:
 - a. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province

MAF



autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

- c. le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.
2. Per l'anno scolastico 2019/2020, il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nelle scuole italiane all'estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all'estero dove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac *techno* nelle quali, rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, n.614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

Articolo 2

Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a. di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previste dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - c. di aver maturato le competenze di "Cittadinanza e Costituzione" previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
3. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, è predisposto dalla commissione ai sensi del comma 5 e assegnato al candidato ai sensi del comma 7.
4. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari interni ed esterni possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe alla predisposizione dei materiali di cui al comma 3, con l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, nonché ai criteri di assegnazione degli stessi ai candidati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Nella predisposizione dei materiali, in numero pari ai candidati maggiorato del trenta per cento con eventuale arrotondamento all'unità superiore, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio



- di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.
 7. La commissione, per ogni giornata dedicata ai colloqui, provvede, prima dell'inizio degli stessi, ad assegnare a ciascun candidato il materiale per l'avvio del colloquio tra quanto approntato ai sensi del comma 5, nel rispetto dei criteri stabiliti nel corso della sessione dedicata.
 8. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
 9. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.
 10. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95/2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac *techno*, trova applicazione l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

Articolo 3

Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta . Rinvio

1. Le disposizioni afferenti all'esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sono dettate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37.

Articolo 4

Esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Rinvio

1. Le disposizioni riguardanti l'esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano sono contenute nell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37.

Articolo 5

Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Rinvio

1. Le disposizioni afferenti all'esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia sono contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37. Le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame sono indicate nella tabella n.4 allegata al presente decreto.

IL MINISTRO

On.le Lucia Azzolina

148